



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CONSIGLIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 2013

Disciplina dell'apicoltura

ONOREVOLI SENATORI. - La ricchezza culturale dell'apicoltura, le ampie disponibilità di risorse nettariifere che da sempre caratterizzano il territorio italiano, la varietà e la selezione negli anni di un ceppo di api universalmente riconosciute come le migliori del mondo hanno portato l'Italia ad importanti traguardi sul piano interno ed internazionale: per numero di addetti, per tipologia qualitativa delle produzioni e per diffusione dell'allevamento sul territorio. Tutto ciò con evidenti positive ricadute a favore della produzione agricola, che trae incremento produttivo dal prezioso ed insostituibile servizio di impollinazione delle api sulle colture ortofrutticole e sementiere.

Con il trasferimento delle competenze alle regioni, si è realizzato anche il decentramento della disciplina del settore, che viene oggi dalle stesse regolamentato attraverso interventi normativi specifici di incentivazione e coordinamento. Un processo, tuttavia, che ha visto coincidere con l'esigenza del decentramento il determinarsi anche di una confusione normativa all'interno del settore.

Ad aggravare le condizioni di difficoltà così determinatesi è sopravvenuto il diffondersi, all'inizio degli anni '80; di un dannosissimo parassita degli alveari, l'acaro «*Varroa Jacobsoni Oudemans*», che ha prodotto diffuse mortalità degli alveari, abbandonati da parte di numerosi operatori e, quindi, un graduale ridimensionamento della consistenza complessiva della produzione.

Per questi motivi il settore rischia di perdere la sua posizione di rilievo, anche nell'ambito dell'Unione europea. Si giustifica

appieno, pertanto, al fine di favorire la ripresa effettiva del settore, l'adozione di una disciplina organica che stabilisca indirizzi generali, ai quali le regioni dovranno ricondursi per un riordino generale della materia, per la promozione dei consumi, per la valorizzazione delle produzioni tipiche regionali sui mercati interni ed esteri.

Il presente disegno di legge si limita a stabilire i criteri generali per il riconoscimento dell'allevamento apistico quale attività agricola d'interesse nazionale, per la definizione dei prodotti dell'alveare come derivanti dall'agricoltura, per la qualificazione della figura del produttore apistico. Esso intende sostenere una rinnovata attenzione verso l'apicoltura osservata anche come diversificazione produttiva all'interno dell'azienda agricola, secondo i caratteri di multifunzionalità che essa può assumere soprattutto alle aree difficili, nonché come fonte di reddito per i giovani alla ricerca di nuova occupazione.

Alle regioni si intende affidare una specifica competenza in materia di selezione e di salvaguardia della purezza dell'*Apis mellifera ligustica S.*, da realizzare anche attraverso l'istituzione di parchi naturali per la conservazione in purezza del patrimonio genetico di questa razza, riconosciuta sul piano internazionale come la migliore in assoluto.

Si è inteso, infine, richiamare l'attenzione sulla importanza nutrizionale e terapeutica dei prodotti dell'alveare che dovrà essere approfondita in sede scientifica con il sostegno delle specifiche competenze dell'Istituto nazionale della nutrizione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge riconosce l'apicoltura quale attività di interesse nazionale per l'agricoltura e ai fini della conservazione dell'ambiente naturale.

Art. 2.

(Definizione)

1. L'apicoltura è considerata a tutti gli effetti esercizio di attività agricola, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno.

Art. 3.

(Prodotti agricoli)

1. Sono considerati a tutti gli effetti prodotti agricoli i seguenti prodotti dell'apicoltura: il miele, la pura cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, la propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele.

2. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) arnia: il contenitore per api;
- b) arnia mobile: il contenitore per api a favi mobili;
- c) arnia rustica o villica: il contenitore per api a favi fissi;
- d) alveare: l'arnia contenente una famiglia di api;
- e) apiario: un insieme unitario di alveari.

Art. 4.

(Produttore apistico)

1. È apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.

2. È produttore apistico colui che esercita l'attività di apicoltore a fini economici.

3. Nello svolgimento dell'attività apistica è considerato coltivatore diretto a tutti gli effetti il produttore apistico che raggiunge il numero di centoquattro giornate annue lavorative: a tale fine, la detenzione di un alveare comporta il riconoscimento di una giornata di lavoro l'anno.

Art. 5.

(Comitati regionali per l'apicoltura)

1. Le regioni istituiscono comitati regionali per l'apicoltura, assicurando la partecipazione paritetica delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni degli apicoltori e del movimento cooperativo operanti nel settore a livello regionale.

2. Le regioni, attraverso i comitati di cui al comma 1, elaborano piani di intervento per il settore apistico in armonia con la programmazione nazionale in materia di politica agricola e agroalimentare.

3. In particolare i piani di intervento di cui al comma 2 sono diretti al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) crescita qualitativa dell'apicoltura;
- b) promozione dei prodotti apistici nazionali e loro valorizzazione sui mercati interni e internazionali, anche con il concorso delle associazioni dei produttori e delle rispettive unioni nazionali, nonché, ai fini della ricerca in campo nutrizionale e terapeutico, avvalendosi della collaborazione dell'istituto nazionale della nutrizione;
- c) salvaguardia e selezione in purezza della razza di ape italiana *Apis Mellifera Ligustica S.*, considerate le sue particolari doti

di mansuetudine, resistenza, produttività e adattamento ambientale. Tale obiettivo è realizzato anche attraverso l'istituzione di appositi parchi per la conservazione del patrimonio genetico;

d) utilizzazione di api regine selezionate con provenienza dai parchi di selezione;

e) diffusione di programmi di impollinazione agrari e forestali e della pratica di impollinazione a mezzo delle api;

f) tutela e sviluppo di *cultivar* ed essenze nettariifere.

4. Ai fini di cui al comma 3 ed allo scopo di sostenere e potenziare la base produttiva e occupazionale nel settore agricolo, le regioni prevedono forme adeguate di incentivazione a favore degli apicoltori, dei produttori apistici e delle loro associazioni più rappresentative a livello regionale.

Art. 6.

(Risorse nettariifere)

1. Il nettare, la melata, il polline e la propoli costituiscono beni di interesse pubblico e risorse naturali a beneficio della collettività. Essi si acquisiscono con la bottinatura delle api.

2. Ai fini di un adeguato sfruttamento delle risorse nettariifere lo Stato e le regioni incentivano la pratica economica produttiva del nomadismo. Gli enti pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di loro proprietà o detenuti ad altro titolo.

3. Le regioni determinano, qualora sia necessario, la distanza di rispetto fra apiari composti da almeno venti alveari, fino ad un raggio massimo di duecento metri.

4. Ai fini di cui al presente articolo, gli interventi delle regioni diretti a regolamentare ulteriormente il posizionamento e il movimento degli apiari sono ammessi unicamente per finalità produttive e per esigenze di ottimizzazione dello sfruttamento delle ri-

sorse nettariere, ad esclusione di ogni intento protezionistico. Tali interventi devono essere adottati di concerto con i comitati regionali per l'apicoltura di cui all'articolo 5.

